



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle, 1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail: molina.aterno@tin.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 6 del 18-02-2026

Oggetto:	Sostegno Coldiretti per la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.
----------	---

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **18:09** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Luigi Fasciani	<i>SINDACO</i>	Presente
Mattia Del Vesco	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Massimo Amicosante	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Giovanni Carlucci	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Romano Civitareale	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Roberto Fasciani	<i>CONSIGLIERE</i>	Assente
Sandro Fasciani	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Paolo Di Fiore	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Paolo Orsini	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Michele Petrella	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente
Roberto Bucciarelli	<i>CONSIGLIERE</i>	Presente

Assegnati	n. 11	Presenti	10
In Carica	n. 11	Assenti	1

ASSESSORI ESTERNI

Cognome e Nome	Presente/Assente
Rita Pellegrini	Assente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Luigi Fasciani**, nella sua qualità di **SINDACO**.
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Laura Magliulo**.
- La seduta è **Pubblica**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole *ex articolo 60, paragrafo 2*, le quali attribuiscono l'origine non preferenziale del prodotto all'ultimo Paese di trasformazione o lavorazione sostanziale, contribuiscono a generare effetti elusivi della disciplina sopra riportata con riguardo ai prodotti agroalimentari, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri - il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto - ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza

geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, 1° comma;

VISTO lo Statuto comunale;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- intraprenda, anche tramite ANCI le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

SINDACO
F.to Luigi Fasciani

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Laura Magliulo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69);

Li, 03-03-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Laura Magliulo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-03-2026

√ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Laura Magliulo